

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Rimessa in vigore e modifica del 22 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006 e del 13 agosto 2007¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio sono rimessi in vigore.

II

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003 e del 4 maggio 2004 menzionati alla cifra I sono inoltre modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 2, 4 e 5

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 8 cpv. 2 e 3 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono anche esclusi le imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia.

(...)

⁴ Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nella cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l'appendice 1 del CNM.

Sono eccettuati:

- a. i capomastri e capi fabbrica,
- b. personale con funzioni direttive;
- c. il personale tecnico e amministrativo,
- d. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

¹ FF **1998** 4469–4471, **1999** 2934–2935, **2003** 5285–5287, **2004** 2265–2266, **2005** 1975–1976 2023–2024, **2006** 773–774, **2007** 5551–5552

⁵ Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera² e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza³ valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

III

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione addizionale al Contratto nazionale mantello 2006 (CNM 2008)

del 14 aprile 2008

Art. 8 cpv. 2, 3 e 3^{bis} (Fondo di applicazione, Fondo per la formazione e pensionamento anticipato)

² **Lo scopo del Fondo di applicazione del CNM è quello di coprire le spese per l'applicazione del CNM e dei CCL locali, di promuovere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché a espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Di regola tutti i lavoratori assoggettati al CNM sono tenuti a versare un contributo pari allo 0,42 % del salario assoggettato alla SUVA; le imprese⁴ sottoposte al CNM devono versare una quota pari allo 0,02 % della massa salariale SUVA dei lavoratori assoggettati al Fondo di applicazione.**

³ **Abrogato**

^{3bis5} **Il Fondo per la formazione si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale nonché di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale. In linea di massima, i lavoratori e le imprese⁶ sottoposti al CNM devono versare ognuno un contributo pari allo 0,28 % del salario assoggettato alla SUVA, complessivamente dunque lo 0,56 % della massa salariale SUVA dei lavoratori assoggettati al Fondo per la formazione.**

² RS 823.20

³ ODist, RS 823.201

⁴ Datori di lavoro

⁵ **Questa disposizione entra in vigore al 1° aprile 2010.**

⁶ Datori di lavoro

Art. 24 cpv. 3 e 3^{bis} (Orario di lavoro annuale [totale delle ore annuali])

³ Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di lavoro sezionale applicato presso la sede dell'impresa.

^{3bis} Se un lavoratore inizia o cessa l'attività durante l'anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al capoverso 2 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.

Art. 25 cpv. 1, 3, 3^{bis} e 3^{ter} (Orario di lavoro settimanale e lavoro a sciolte)

¹ *Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale):* l'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d'impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, essi possono scostarsi dal capoverso 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà gennaio.

(...)

³ *Scostamenti:* in caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l'impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l'intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell'ambito di tali adeguamenti, l'impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L'aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l'evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

^{3bis} *Modalità:* la modifica a posteriori del calendario di lavoro a tenore del capoverso 3 può sortire effetti solo in un'ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all'articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l'articolo 69 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.

^{3ter} *Gestione delle ore perse non lavorate:* se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che

quest'ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva.

Art. 41 cpv. 2 e 3 (Salari base)

² Il salario base (...) per ogni classe salariale ammonta a franchi al mese o franchi all'ora (assegnazione vedi appendice 9):

a. Salario base

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	6068/34.50	5393/30.65	5192/29.50	4894/27.80	4353/24.75
BLU	5821/33.05	5316/30.20	5120/29.10	4765/27.05	4286/24.35
VERDE	5573/31.65	5244/29.80	5048/28.70	4636/26.35	4224/24.00

b. Salario base dal 1° gennaio 2009

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	6219/35.35	5528/31.40	5322/30.25	5016/28.50	4462/25.35
BLU	5966/33.90	5449/30.95	5248/29.80	4884/27.75	4393/24.95
VERDE	5713/32.45	5375/30.55	5174/29.40	4752/27.00	4330/24.60

³ Il salario orario di base viene calcolato come segue: salario mensile in base al capoverso 2 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente $2112 : 12 = 176$).

Art. 42 cpv. 1 (Classi salariali)

¹ Per i salari base previsti dall'articolo 41 CNM valgono le seguenti classi salariali:

Classi salariali	Condizioni	
a) Lavoratori edili		
C	Lavoratori edili	Lavoratori senza conoscenze professionali
B	Lavoratori edili con conoscenze professionali	Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B.
b) Lavoratori edili qualificati		
A	Lavoratori qualificati	Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: <ol style="list-style-type: none"> 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe A. 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l'assegnazione alla classe Q.
Q	Lavoratori diplomati	Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
c) Capi		
V	Capi	Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.

Art. 43 cpv. 1 (Assegnazione alle classi salariali)

¹ L'assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell'assunzione dal datore di lavoro (...). La classe salariale deve essere indicata sul contratto salariale individuale.

Appendici al CNM

Appendice 2

Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2008

del 14 aprile 2008

Art. 1 In generale

¹ In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2007 in un'impresa sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.

² Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. capoverso 3 del presente articolo).

³ Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettere a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 45 capoverso 2 CNM.

Art. 2 Adeguamento salariale (...)

¹ *In generale*

- a. In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CNM hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:
 1. di un aumento generale (aumento generale, cpv. 2 lett. a) e
 2. di un eventuale adeguamento individuale (al merito, cpv. 2 lett. b).
- b. Gli aumenti salariali concessi dal 1° gennaio 2008 possono essere computati nell'adeguamento salariale di cui al presente articolo.

² *Calcolo*

Le modalità dell'adeguamento salariale citato nel capoverso 1 sono le seguenti:

a. *Aumento generale*

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CNM sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2007. L'aumento è il seguente per tutte le classi salariali secondo l'articolo 42 CNM:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| aa. lavoratori con salario mensile: | 100 franchi al mese |
| bb. lavoratori con salario orario: | 0.55 franchi all'ora |

Per gli impiegati a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all'aumento generale si riduce in proporzione al grado di occupazione.

b. Aumento al merito

- 1. L'impresa deve aumentare complessivamente dello 0,5 % la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM.**
- 2. Modalità per il calcolo dell'aumento della massa salariale**
 - 2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2007.**
 - 2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CNM (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio.**
 - 2.3 Il totale dei salari orari viene aumentato dello 0,5 % e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b n. 2 del presente capoverso.**

³ Pagamento forfetario

- a. I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente convenzione ricevono un importo unico di 1060 franchi al 1° ottobre 2008.**
- b. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo supplementare di cui alla lettera a del presente capoverso va ridotto in proporzione al grado di occupazione.**
- c. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei hanno diritto a 117 franchi per ogni mese di attività presso lo stesso datore di lavoro dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008.**
- d. Gli aumenti salariali concessi dal 1° gennaio 2008 possono essere computati nell'adeguamento salariale di cui al presente articolo.**

Appendice 5

(Convenzione addizionale «Partecipazione nell'edilizia principale»)

Art. 6 cpv. 2 lett. a (Diritti e obblighi del datore di lavoro)

² Il datore di lavoro deve fare in modo che:

- a. **tutti i lavoratori impiegati nella sua impresa o cantiere, compresi i lavoratori di altre imprese che ivi prestino la loro opera e che lavorino per suo mandato, siano informati tempestivamente e in maniera esauriente sui pericoli legati alla loro attività, ma anche su temi quali la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute; durante il periodo di prova, i dipendenti che lavorano per la prima volta nel settore dell'edilizia principale devono essere informati nell'ambito di un'istruzione di mezza giornata⁷;**

Appendice 6

(Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri)

Art. 12 cpv. 1 lett. e (Locali di soggiorno sui cantieri)

¹ I locali di soggiorno devono:

(...)

- e. **prevedere la possibilità di preparare delle bevande calde e, per quanto possibile, dei pasti caldi semplici tenendo comunque conto di eventuali disposizioni legali.**

⁷ Vedi art. 2 e 5 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro e art. 3 e 6 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni.

Salari base

Si applicano i seguenti salari base in franchi svizzeri (tra parentesi: dal 1.1.2009):

Salario orario	Classe salariale
	V (capi)
ROSSA 34.50 (35.35)	Regione di Basilea⁸
BLU 33.05 (33.90)	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto ⁹ , Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo ¹⁰ , Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE 31.65 (32.45)	Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Ticino.
	Q (lavoratori diplomati)
ROSSA 30.65 (31.40)	Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Zurigo.
BLU 30.20 (30.95)	Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE 29.80 (30.55)	Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
	A (lavoratori qualificati)
ROSSA 29.50 (30.25)	Ginevra, Argovia, Regione di Basilea, Vaud, Zurigo.
BLU 29.10 (29.80)	Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE 28.70 (29.40)	Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
	B (lavoratori edili con conoscenze professionali)
ROSSA 27.80 (28.50)	Regione di Basilea, Ginevra, Vaud, Zurigo.

⁸ Regione di Basilea = Basilea-Campagna, Basilea-Città, Soletta (distretti Dorneck e Thierstein).

⁹ Svitto (esclusi i distretti March e Höfe).

¹⁰ San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe).

Salario orario	Classe salariale
BLU 27.05 (27.75)	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE 26.35 (27.00)	C (lavoratori edili)
ROSSA 24.75 (25.35)	Regione di Basilea, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Vallese, Zurigo.
BLU 24.35 (24.95)	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Uri, Zugo.
VERDE 24.00 (24.60)	Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja).

Salario mensile	Classe salariale
	V (capi)
ROSSA 6068 (6219)	Regione di Basilea.
BLU 5821 (5966)	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Ginevra, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE 5573 (5713)	Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
	Q (lavoratori diplomati)
ROSSA 5393 (5528)	Argovia, Berna (distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier), Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU 5316 (5449)	Berna – esclusi i distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier, Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.

Salario mensile	Classe salariale
VERDE 5244 (5375)	A Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.
ROSSA 5192 (5322)	A (lavoratori qualificati) Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU 5120 (5248)	B Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.
VERDE 5048 (5174)	B Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.
ROSSA 4894 (5016)	B (lavoratori edili con conoscenze professionali) Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU 4765 (4884)	C Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo
VERDE 4636 (4752)	C Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
ROSSA 4353 (4462)	C (lavoratori edili) Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU 4286 (4393)	D Argovia, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto (esclusi i distretti March e Höfe), Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.

Salario mensile	Classe salariale
VERDE 4224 (4330)	Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Sciaffusa, Svitto (distretti March e Höfe), San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, esclusi la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino.

Appendice 12

(Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo)

Art. 20 Salari base

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) della zona rossa ai sensi dell'articolo 41 CNM (tra parentesi: dal 1.1.2009):

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	6068/34.50 (6219/35.35)	5393/30.65 (5528/31.40)	5192/29.50 (5322/30.25)	4894/27.80 (5016/28.50)	4353/24.75 (4462/25.35)

Appendice 13

(Convenzione addizionale «Genio civile speciale»)

Art. 6 cpv. 2 (Classi salariali e zone)

² In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale si applicano come minimo i salari base (mensili e orari) corrispondenti al salario base della zona blu secondo l'articolo 41 CNM (tra parentesi: dal 1.1.2009):

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
BLU	5821/33.05 (5966/33.90)	5316/30.20 (5449/30.95)	5120/29.10 (5248/29.80)	4765/27.05 (4884/27.75)	4286/24.35 (4393/24.95)

Appendice 17

(Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo)

Art. 5 cpv. 2 (Classi salariali e zone salariali)

² Salario base: per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presente convenzione addizionale valgono, in deroga all'articolo 41 CNM (tra parentesi: dal 1.1.2009), al minimo i seguenti salari base:

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	6068/35.85 (6219/36.75)	5393/31.90 (5528/32.70)	5192/30.70 (5322/31.45)	4894/28.95 (5016/29.65)	4353/25.75 (4462/26.35)
BLU	5821/34.40 (5966/35.25)	5316/31.40 (5449/32.20)	5120/30.25 (5248/31.00)	4765/28.15 (4884/28.85)	4286/25.35 (4393/25.95)

IV

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 2 dell'appendice 2 del contratto nazionale mantello.

V

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011. Il articolo 8, capoverso 3^{bis}, del CNM entra in vigore al 1° aprile 2010.

22 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova